

COMUNE DI RUSSI

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1) AUTONOMIA

Il Comune di Russi, nell'ambito della Repubblica Italiana una e indivisibile, è ente territoriale autonomo che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico secondo i principi della Costituzione, delle Leggi generali dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

ART. 2) FINALITA'

1. Il Comune persegue:

- a) la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, la cultura della pace ed il ripudio di ogni forma di razzismo per estendere e consolidare i valori di giustizia, di libertà e di democrazia secondo lo spirito dell'art. 3 della Costituzione italiana;
- b) l'uguaglianza di tutti i cittadini per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali provvedendo alla tutela dei più deboli con un atteggiamento improntato alla solidarietà, alla tolleranza, al pluralismo e all'integrazione multietnica.
- c) la valorizzazione del patrimonio storico culturale e della tradizione popolare locale;
- d) la tutela della persona e della vita umana, la valorizzazione del ruolo sociale della famiglia, della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- e) l'individuazione di azioni positive per l'attuazione del diritto al lavoro sviluppando le capacità imprenditoriali ed economiche della comunità locale nel rispetto dell'interesse collettivo, dell'utile sociale e della vocazione propria del territorio;

- f) la partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa;
 - g) la tutela della salute, dell'ambiente e la valorizzazione del territorio;
 - h) lo sviluppo del libero associazionismo e del volontariato;
 - i) il raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità ed efficienza della gestione e dell'efficacia dell'azione. Le finalità saranno perseguite nel rispetto del principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Comune ricerca, inoltre, lo sviluppo, la cooperazione e la solidarietà a livello nazionale ed internazionale ed affronta i problemi di integrazione secondo principi di giustizia e tolleranza, sostiene inoltre l'affermarsi della cittadinanza dell'Unione Europea, nuova tappa del processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
3. Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dall'art. 2, comma 5, della legge 10 aprile 1991 n. 125, adotta iniziative tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra entrambi i sessi. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. Assicura, di norma, la presenza di uomini e donne negli organi collegiali del Comune, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

ART. 3) ELEMENTI COSTITUTIVI

- 1. Il territorio del Comune di Russi è costituito dalla Città di Russi, suo capoluogo, dai centri abitati di Godo e S.Pancrazio, dalle località di Pezzolo, Chiesuola, Prada di Russi e Cortina.
- 2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.
- 3. Formano la popolazione del Comune coloro che hanno la residenza nel territorio Comunale.
- 4. Sede del Comune è il Palazzo Comunale sito nel capoluogo. Gli organi elettivi possono tuttavia riunirsi anche in sedi diverse.
- 5. Il Comune di Russi ha come segno distintivo lo Stemma ed il Gonfalone.

6. Il titolo di Città ed il relativo Stemma sono stati conferiti al Comune con Regio Decreto in data 16 giugno 1878. Lo Stemma è dettagliatamente descritto nelle Lettere Patenti del 28 ottobre 1878 conservate in originale nell'Archivio Storico del Comune.
7. Lo Stemma ed il Gonfalone sono custoditi nella sede della Residenza Comunale.
8. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

ART. 4) FUNZIONI

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio in modo particolare nei settori della sicurezza sociale, della tutela dell'ambiente, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi in ambiti territoriali adeguati, ricerca forme di cooperazione con gli altri Comuni e le Provincie.
3. La Comunità di Russi, nel rispetto della tradizione che la caratterizza, riconosce come propri i principi della cooperazione e della solidarietà con le popolazioni di altri Comuni, anche stranieri, con i quali è possibile individuare nuove forme di collaborazione. Tali rapporti possono concretizzarsi anche attraverso forme di gemellaggio.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie, di quelle conferite dalla legge dello Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate da autonome iniziative dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

ART. 5) PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune per realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità agli indirizzi ed ai piani programmatici regionali e provinciali.
2. Ricerca inoltre, a tutela della propria comunità, la partecipazione democratica dei cittadini, delle

associazioni, delle categorie professionali, produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

3. Privilegia, nell'individuazione dei contenuti programmatici, un uso delle risorse mirato al recupero dell'esistente, alla valorizzazione delle aree di tutela ed alla riconversione degli insediamenti a forte impatto ambientale.
4. Individua nella programmazione degli investimenti, quali valori primari, la tutela della salute dell'ambiente ed il recupero del patrimonio storico ed artistico.

PARTE I° - DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 6) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove, anche su base territoriale, organismi di partecipazione all'attività amministrativa del Comune.
2. Il Comune valorizza tutte le forme associative presenti sul territorio favorendo la realizzazione di manifestazioni ed iniziative mediante agevolazioni disciplinate da apposite norme regolamentari o da convenzioni. Può individuare altresì ulteriori forme consultive articolate sia per zone che per ambiti di interesse.
3. Il Comune si propone di organizzare e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forme associative e del volontariato alla gestione dei servizi.
4. Con regolamento è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione ed i rapporti di questi con il Comune.

ART. 7) FORME ASSOCIATIVE E ALBO COMUNALE

1. Il Comune nell'ambito delle finalità perseguite istituisce l'Albo Comunale delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal richiamato regolamento degli istituti di partecipazione popolare e delle forme associative.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le forme associative devono assicurare la rispondenza delle proprie finalità ai valori ed ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, la rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di

decisione.

3. Le libere forme associative:

- a) possono presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo Statuto;
- b) possono avvalersi del difensore civico.

4. Le forme associative iscritte all'Albo:

- a) partecipano nei casi e secondo le modalità previste dai Regolamenti, agli organismi istituiti dall'Ente locale, per essere consultate nelle materie relative ai loro scopi sociali, alla gestione ed al controllo sociale dei servizi;
 - b) possono accedere alle strutture ed ai servizi che l'Ente locale mette a disposizione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento;
 - c) esplicano tutte le prerogative riconosciute nel richiamato Regolamento degli istituti di partecipazione popolare.
5. Il Comune ricerca il coinvolgimento delle forme associative iscritte all'Albo nella gestione dei servizi al fine di valorizzarne le potenzialità sociali e culturali.

ART. 8) CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

- 1. I Consigli di partecipazione, articolati su base territoriale, sono rappresentativi delle esigenze delle rispettive popolazioni nell'ambito dell'unità del Comune. Operano al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti i relativi ambiti territoriali.
- 2. I Componenti dei Consigli di Partecipazione sono designati dai residenti nell'ambito territoriale e nominati dal Consiglio stesso. Restano in carica fino alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
- 3. L'articolazione territoriale dei Consigli, le modalità del loro funzionamento, il numero dei componenti ed i criteri per la loro designazione ed elezione sono stabiliti dal relativo Regolamento.

4. Hanno facoltà, secondo le modalità definite dal Regolamento, di:
 - presentare al Comune proposte e petizioni;
 - convocare assemblee per la discussione di problemi riguardanti il loro territorio;
 - esprimere pareri.
5. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione locali e mezzi finanziari sufficienti per garantire il funzionamento dei Consigli di partecipazione. Incarica un Ufficio Comunale di seguire i lavori e di fornire le necessarie collaborazioni.

ART. 9) CONSULTE

1. Il Comune istituisce Consulte di settore per facilitare l'aggregazione di interessi generali determinandone l'articolazione, l'organizzazione ed il funzionamento con appositi atti regolamentari.
2. Le Consulte possono:
 - a) esprimere pareri sugli atti fondamentali del Comune;
 - b) formulare proposte agli organi del Comune.
3. Le Consulte hanno facoltà di proporre all'Amministrazione l'adozione di Carte dei Diritti attinenti a specifici ambiti della comunità o servizi erogati dal Comune. La Carta dei Diritti approvata dal Consiglio Comunale assume valore regolamentare.

ART. 10) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni cittadino in forma singola o associata, ha facoltà di rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte in materia di competenza e rilevanza comunale, dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati, nei tempi previsti dal Regolamento, la decisione che ne è scaturita.
3. Qualora l'istanza, proposta o petizione, sia sottoscritta da almeno 100 cittadini residenti e/o domiciliati, che nel Comune abbiano compiuto alla data della petizione il 16° anno d'età, il Sindaco sottopone l'oggetto alla discussione del Consiglio o della Giunta in relazione alla competenza di tali organi e in ottemperanza a quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

4. Alla riunione del Consiglio o della Giunta viene invitata con diritto di parola per illustrare le proposte una rappresentanza dei sottoscrittori.
5. I sopraindicati organi sono tenuti ad adottare apposita deliberazione sul quesito proposto ed a comunicarla formalmente agli interessati.
6. Il Sindaco può disporre ugualmente, secondo quanto stabilito dal richiamato Regolamento, la discussione dell'istanza, petizione o proposta che non rechi il numero di sottoscrizioni richiesto.

ART. 11) REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo su tutte le materie di esclusiva competenza locale salvo quelle per le quali la legge non consente tale forma.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Russi;
 - b) il Consiglio Comunale con deliberazione assunta con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il Consiglio Comunale determina in apposito Regolamento requisiti per il giudizio di ammissibilità, i tempi in cui può essere indetto il referendum, la modalità di raccolta delle firme per l'indizione del referendum, la pubblicità del provvedimento che lo indice, i modelli delle schede da utilizzare, le modalità di votazione e di scrutinio, la ripartizione dell'Ente locale in sezioni elettorali, l'accertamento dei risultati, la pubblicazione dell'esito del referendum e l'efficacia dei risultati.

ART. 12) DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune.

2. Il Difensore è eletto a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta nella successiva seduta ed in tale caso necessita la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico - amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il Regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Può essere revocato dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con le stesse modalità di votazione previste per la nomina.
4. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del Bilancio Comunale. L'Ufficio del Difensore Civico può essere svolto anche in modo coordinato con altri Comuni o con la Provincia, mediante convenzione.

ART. 13) POTERI E FUNZIONI

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale. Il Regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini, singoli o associati, presentate nelle forme e nei modi stabiliti in Regolamento. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai soggetti che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3. Il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, gli uffici dell'Amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
4. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.
5. Il Difensore Civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

6. Il Difensore Civico, se nel corso della sua attività, riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione l'organo competente ad avviare il procedimento disciplinare, dandone nel contempo comunicazione al Consiglio Comunale.
7. Il Regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

ART. 14) INFORMAZIONE - ACCESSO AI PROCEDIMENTI - TRASPARENZA

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplificazione delle procedure.
2. Il Comune riconosce nel diritto all'informazione un presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.
3. Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro efficienza e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini tutte le notizie relative all'attività del Comune.
4. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti da specifici regolamenti.
5. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
6. Apposito Regolamento:
 - a) assicura ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle

procedure che comunque li riguardano;

- d) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- e) assicura agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione di cittadini all'attività dell'Amministrazione.

ART. 15) ALBO PRETORIO

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Comunale apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

PARTE II° - ORDINAMENTO

ART. 16) ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

ART. 17) CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune ed esercita il controllo sull'attività di governo del Sindaco e della Giunta Comunale.
2. La composizione e la durata del Consiglio Comunale, le modalità di elezione del Sindaco, dei Consiglieri e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolati dalla legge.
3. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, elegge il Presidente fra i propri componenti; sono esclusi dalla carica di Presidente il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
4. Il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di una

dichiarazione preventiva di spese cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale dichiarazione preventiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 deve essere resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. Allo stesso modo e per lo stesso periodo deve essere altresì reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

5. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili che rientrano nelle sue competenze a norma di legge.
7. I Consiglieri Comunali mantengono le loro prerogative sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale con le sole limitazioni di cui al comma precedente.

ART. 18) ELEZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nel primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti negli scrutini successivi.
2. Il Consiglio può in qualunque momento, con la stessa maggioranza con cui il Presidente è stato eletto, votare la sfiducia ed eleggere il sostituto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente del Consiglio, lo sostituisce il Consigliere anziano, intendendo per consigliere anziano quello che ha ottenuto più preferenze durante la consultazione elettorale.
4. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni, nel rispetto delle norme del Regolamento del Consiglio:
 - a) convoca e presiede il Consiglio, sentito il parere del Sindaco sulla data della convocazione e sui punti all'ordine del giorno, e ne modera la discussione;
 - b) convoca e presiede la riunione dei capigruppo a propria discrezione e, comunque, su richiesta di almeno due capigruppo o del Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un ufficio individuato e

messogli a disposizione.

ART. 19) ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale e provinciale. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere.
2. Le funzioni del Consiglio Comunale non sono delegabili.

ART. 20) LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 giugno all'atto dell'approvazione del Conto Consuntivo riferito all'anno precedente. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 21) FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento. Tale Regolamento deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta nella successiva seduta ed in tale caso necessita la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione ed i diritti delle minoranze, con la esigenza di funzionalità del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie; per l'approvazione del Conto Consuntivo e per l'approvazione del Bilancio di Previsione; si riunisce altresì per deliberare sulle materie attribuitegli dalla legge.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi particolari per cui la Legge, il presente Statuto o il Regolamento richieda la seduta segreta.
4. Le decisioni sono prese in forma palese e per alzata di mano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano modalità diverse di votazione o maggioranze diverse.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete quando si debbono trattare questioni che comportino apprezzamento o valutazioni sulla qualità delle persone; in tal caso anche la votazione è segreta.

ART. 22) COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, se istituite, è attribuita la presidenza ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni e i criteri di partecipazione ai soggetti esterni verranno disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 23) CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità locale.
2. La posizione giuridica del Consigliere Comunale è regolata dalla legge.
3. Ai Consiglieri spettano i gettoni di presenza previsti dalla legge per le loro partecipazioni ai Consigli Comunali ed alle Commissioni Consiliari.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale.
5. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri nei modi stabiliti dalla legge.
6. Qualora un Consigliere Comunale non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificati motivi è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio, chiede le motivazioni al Consigliere stesso, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per fornirle. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto il termine il Consiglio, nella prima seduta successiva utile, esamina le giustificazioni addotte e se non le ritiene sufficientemente motivate, delibera la decadenza dalla carica, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora il Consiglio consideri le giustificazioni addotte esaustive, sempre a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, ne delibera l'accoglimento.

ART. 24) ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consigliere secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare le interrogazioni, interpellanze, mozioni o.d.g. e risoluzioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, osservando le procedure stabilite dal Regolamento consiliare;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;

- d) ottenere dal Segretario Generale, dai Responsabili dei Servizi e dai Capi Settore, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi espressamente determinati dalla legge.
2. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo sono presentate nel corso di ciascuna seduta del Consiglio Comunale.
 3. Il Sindaco o l'Assessore da esso delegato è tenuto a rispondere alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri entro trenta giorni secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
 4. Le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni sono iscritte all'Ordine del Giorno della seduta consiliare successiva alla loro presentazione.
 5. Un quinto dei componenti il Consiglio Comunale può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale su questioni determinate.
 6. La richiesta di convocazione, da presentare al Presidente del Consiglio in forma scritta, deve indicare chiaramente l'argomento da inserire nell'Ordine del Giorno.
 7. Il Presidente del Consiglio è tenuto a provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale entro venti giorni dalla presentazione della richiesta; qualora entro tale data il Consiglio Comunale venga convocato per altri motivi, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inserire nell'Ordine del Giorno anche l'argomento proposto dai Consiglieri.
 8. Un quinto dei componenti il Consiglio Comunale può chiedere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità degli atti della Giunta Comunale individuati dalla legge secondo le modalità prestabilite.

ART. 25) GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi Consiliari.
2. Ogni Gruppo Consiliare designa il proprio Capogruppo.

3. La costituzione dei Gruppi Consiliari e la designazione dei Capigruppo viene comunicata al Consiglio Comunale che ne prende atto.
4. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei Gruppi Consiliari i locali e le strutture necessari per l'espletamento delle loro funzioni nell'ambito delle risorse disponibili.

ART. 26) CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, che è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo, prima di ogni seduta consiliare, interviene per concordare il calendario dei lavori del Consiglio, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento nonché i modi ed i tempi della discussione.
3. Le competenze, le funzioni ed i compiti dei Capogruppo e le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 27) IL SINDACO

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.
2. Il Sindaco viene eletto a suffragio diretto contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, svolge le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portare a tracolla..

ART. 28) CESSAZIONE DALLA CARICA

1. La cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta Comunale e il Consiglio Comunale rimangono comunque in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili ed efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco decade inoltre dalla carica in caso di scioglimento del Consiglio Comunale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

ART. 29) COMPETENZE

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale; ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente.
2. Tra le sue funzioni, oltre a quelle di Ufficiale di Governo dettate dalla legge, sono da annoverarsi le seguenti:
 - a) nomina e revoca gli Assessori e fra loro il Vice Sindaco;
 - b) convoca e presiede la Giunta Comunale e stabilisce gli argomenti, da porre all'ordine del giorno.
 - c) assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune;
in particolare:
 - coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori, e viene da questi informato su ogni iniziativa che influisce su tale indirizzo;
 - può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti specifici dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta Comunale;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale;
 - e) tiene i rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, la Provincia e gli altri Enti Pubblici;
 - f) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i Rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, tenuto conto delle norme in materia di pari opportunità e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge;
 - g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, regionali e dai Regolamenti;
 - h) indice i referendum popolari consultivi;
 - i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, Enti, istituzioni, società o

consorzi delle quali fa parte il Comune e i concessionari di Servizi Comunali svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;

- l) può concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- n) nomina i coordinatori di aree funzionali;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi ai responsabili di settore della direzione degli stessi, delle funzioni ispettive, di consulenza, di studio e di ricerca secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti, nel rispetto delle professionalità e delle competenze;
- p) nomina e revoca il Segretario comunale in base alle disposizioni di legge;
- q) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
- r) può stipulare accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- s) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate;
- t) può promuovere indagini e verifiche amministrative;
- u) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende, Enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune, e presso i concessionari di Servizi Comunali;
- v) nomina i messi notificatori;
- w) agisce e resiste in giudizio, previa deliberazione della Giunta, in nome e per conto dell'Ente;
- x) firma le comunicazioni esterne salvo quanto affidato alla responsabilità dei dirigenti.

3. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e

nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 30) VICE SINDACO

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta Comunale al momento della nomina.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dall'esercizio delle funzioni.
3. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Vice Sindaco le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'Assessore anziano.
4. La qualifica di Assessore anziano è assunta dal più anziano di età.

ART. 31) DELEGA

1. Il Sindaco può delegare lo svolgimento delle funzioni e l'adozione degli atti nei casi previsti dalla legge.

ART. 32) LA GIUNTA COMUNALE

1. E' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a 7.
2. Il Sindaco nella nomina degli Assessori promuove la presenza di entrambi i sessi.
3. La carica di Assessore può essere attribuita a cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori prendono parte ai lavori del Consiglio ed hanno facoltà di intervenire nel dibattito senza diritto di voto.

ART. 33) ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi comunali.
3. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, nel rispetto delle linee programmatiche di mandato e del Bilancio di previsione, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.

ART. 34) FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute ed i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al Collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di esprimere pareri e di redigere il processo verbale della seduta con la eventuale collaborazione di personale dipendente.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco e dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Le deliberazioni sono assunte in forma palese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Generale.

ART. 35) DURATA IN CARICA

1. La durata in carica della Giunta è stabilita dalla legge.

ART. 36) MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 37) REVOCA E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare l'Assessore con provvedimento motivato.
2. In tal caso il Sindaco provvede immediatamente alla nomina di un sostituto.
3. La revoca e la nomina del sostituto sono comunicate e motivate al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
4. In caso di cessazione di uno o più Assessori per dimissioni, decadenza o decesso, il Sindaco provvede immediatamente alla sostituzione dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto e sono definitive ed irrimediabili.
6. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

PARTE III - UFFICI E PERSONALE

ART. 38) PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'ordinamento dei servizi viene disciplinato da apposito Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità, economia di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità in conformità all'art. 51 della Legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare i principi che dovranno informare i Regolamenti attuativi sono:
 - a) la distinzione fra responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento dei risultati relativi;
 - b) centralità delle esigenze dei cittadini;
 - c) flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni.
3. All'adozione del Regolamento di cui al presente articolo provvede la Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 39) SEGRETARIO COMUNALE E VICESEGRETARIO

1. Il Comune dispone di un Segretario Comunale secondo quanto stabilito dalla Legge. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, oltre che per coadiuvarlo, è previsto un Vice Segretario, a cui il Regolamento può assegnare anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione del Comune.

ART. 40) I DIRIGENTI

1. Salvi restando i poteri di indirizzo e di controllo del Consiglio, della Giunta e del Sindaco, e salvo quanto previsto dai contratti di lavoro, i dirigenti, nei modi stabiliti dalla legge e dai Regolamenti, adottano gli atti necessari alla gestione amministrativa della struttura di cui sono responsabili.
2. I dirigenti operano secondo le direttive impartite dagli Assessori, limitatamente alle competenze a questi delegate dal Sindaco, salve restando le funzioni di sovrintendenza del Sindaco e quelle della direzione generale.

ART. 41) NOMINA DEI DIRIGENTI

1. La qualifica di dirigente, salvo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva, può essere conferita, con incarichi a termine, rinnovabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco, a persone non dipendenti del Comune o a dipendenti titolari di altri posti, inquadrati nella stessa qualifica o in altra

inferiore.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché di vicesegretario, può avvenire mediante contratto a tempo determinato.

ART. 42) ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

1. Al personale dipendente l'Amministrazione consente, mediante espressa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta, l'esercizio di attività libero - professionali compatibili con i compiti d'ufficio, in quanto teso all'acquisizione di esperienza e all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale - scientifico.
2. Il Sindaco autorizza l'esercizio a tali attività in conformità a criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità secondo le modalità da definirsi in apposito Regolamento.

PARTE IV° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 43) FORME DI COLLABORAZIONE

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti Pubblici Regionali o Provinciali, e con privati anche attraverso contratti, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

ART. 44) I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali secondo le forme previste dalle norme vigenti:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di aziende speciali;
 - d) a mezzo di istituzioni;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) attraverso forme associative e di cooperazione con i Comuni e la Provincia mediante convenzioni e consorzi;
 - g) tramite altre eventuali tipologie determinate dalla Legge.

2. In particolare il Comune ricerca attivamente e stimola la collaborazione con altri Enti pubblici, soggetti privati, cooperative e forme associative presenti sul territorio in grado di fornire l'apporto di mezzi o di specifiche professionalità. Con essi il Comune può stipulare convenzioni per il perseguimento di obiettivi di pubblica utilità.
3. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.
4. Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e/o con la Provincia.
5. Appositi Regolamenti disciplinano la gestione dei servizi pubblici locali.

ART. 45) LE AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale, il Comune può istituire aziende speciali.
2. L'ordinamento dell'azienda speciale e il suo funzionamento sono disciplinati dal suo Statuto e dalla legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale comunale, composto come previsto dal suo Statuto, è nominato dal Sindaco, in base a criteri di competenza.

ART. 46) ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, per la gestione dei servizi sociali, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. L'istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Contestualmente è approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento dell'istituzione, le modalità di erogazione dei servizi, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi.

4. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, determina l'entità dei trasferimenti, individua il personale da assegnare.
5. La Giunta Comunale esercita la vigilanza e verifica i risultati ed inoltre, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, approva i seguenti atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione:
 - Bilancio annuale;
 - Conto Consuntivo;
 - tariffe dei servizi;
6. Le entrate della istituzione sono costituite da:
 - entrate proprie provenienti dalle tariffe dei servizi;
 - da contributi o risorse comunque messe a disposizione da terzi;
 - da trasferimenti del Comune o di altri Enti pubblici.
7. Il Regolamento dell'istituzione ne disciplina il regime contabile con il fine di garantire la piena autonomia e la responsabilità gestionale.
8. Al personale della istituzione si applicano le stesse normative previste per il personale del Comune.
9. Il Regolamento disciplina le eventuali modalità di utilizzo del personale dipendente del Comune.

ART. 47) ORGANI

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 48 e con i medesimi requisiti.
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione percepiscono una indennità nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, comunque non superiore a quella prevista per il Sindaco ed i componenti la Giunta Comunale.

6. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione che non rientrino nelle competenze del Direttore.
7. Il Presidente rappresenta l'istituzione all'esterno dei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi.
8. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento, sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione e vigila sul rispetto del Regolamento e degli indirizzi degli organi del Comune.
9. Il Direttore dell'istituzione viene nominato dal Sindaco a tempo determinato con possibilità di rinnovo.
10. L'incarico di Direttore può essere conferito a personale dipendente dell'Amministrazione Comunale o ad esterni con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

ART. 48) ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, Provinciale, Regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere ed interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di Governo (quali lo svolgimento di funzioni ed il sostegno dell'innovazione organizzativa e della valorizzazione della risorsa umana negli Enti locali).
2. Gli strumenti comunali si attivano in particolare per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 49) LE CONVENZIONI CON ENTI LOCALI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici o per l'espletamento di funzioni proprie o conferite, quando sia conveniente una dimensione sovracomunale della gestione, il Comune può partecipare ad associazioni e a consorzi fra Comuni e Provincie.
2. Per la costituzione di associazioni e consorzi e per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo coordinato con altri Comuni o Provincie, il Comune stipula apposite convenzioni secondo quanto stabilito dalla Legge.

ART. 50) LE SOCIETA' CAPITALI

1. Quando sia conveniente la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune può affidare la gestione di servizi pubblici a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico. Nei processi di privatizzazione dei servizi pubblici il Comune favorisce la tutela della centralità degli utenti e dei consumatori.

PARTE V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 51) FINANZA LOCALE

1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge.
2. L'ordinamento contabile, nell'ambito della potestà regolamentare, deve uniformarsi ai principi della legge.
3. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito della normativa sulla finanza pubblica.
4. Il Comune, nei limiti stabiliti dalla legge, ha altresì potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
5. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili o obbligatori.
6. Al Comune spettano pure le entrate di propria competenza.
7. Il Comune destina le risorse di cui dispone al perseguimento delle proprie finalità individuate in un programma organico ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, garantendo nel contempo il rispetto dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa. Il Comune favorisce l'accesso agli uffici comunali privilegiando in tutti i casi la collaborazione dei cittadini.

ART. 52) BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Ente, nel rispetto del pareggio economico-finanziario, approva annualmente il Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo redigendolo in termini di competenza ed osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pubblicità. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura anche per programmi, servizi ed interventi. La divulgazione alla cittadinanza viene curata con strumenti appropriati. Sono vietate le compensazioni di partite.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Al Bilancio di Previsione deve essere allegato il Bilancio pluriennale ed una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del Bilancio pluriennale. La proposta di Bilancio, la relazione previsionale e programmatica e gli altri allegati di legge, predisposti dall'organo esecutivo, devono essere presentati all'organo consiliare, agli organismi di consultazione ed ai soggetti sociali interessati con congruo anticipo nel rispetto dei tempi e dei modi indicati dalla legge e dal Regolamento Comunale di contabilità e depositati presso la Casa Comunale affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

ART. 53) CONTO CONSUNTIVO O RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Conto consuntivo o rendiconto della gestione predisposto dall'organo esecutivo.
2. Il documento deve essere redatto in modo da consentire una puntuale verifica degli interventi stabiliti in sede previsionale e comunque deve rappresentare con chiarezza, correttezza e verità la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Ente. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, la relazione dell'organo esecutivo deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
3. Il Conto Consuntivo o rendiconto della gestione, deve essere corredato da una relazione dell'organo esecutivo sulla situazione dell'Ente e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui esso ha operato anche indirettamente attraverso altri organismi.
4. Il Conto Consuntivo o rendiconto della gestione, la relazione dell'organo esecutivo, la relazione dell'organo di revisione e gli altri allegati di legge, devono essere messi a disposizione dell'organo consiliare almeno 20 giorni prima dell'approvazione. Nello stesso termine devono essere depositati

presso la Casa Comunale affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

ART. 54) CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.
2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa il Comune applica il controllo di gestione, come testè definito, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore, dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.
3. Qualora, attraverso l'attività del controllo di gestione, si accertino, o comunque siano prevedibili, squilibri nella gestione di bilancio che possano determinare situazioni deficitarie, l'organo esecutivo preporrà senza indugio all'organo consiliare gli opportuni provvedimenti.

ART. 55) ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento della contabilità, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 56) REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. E' istituito ai sensi di legge il Collegio dei Revisori, quale organo dell'Ente.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri secondo le modalità stabilite dalla Legge.
3. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - espressione di pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sulle variazioni di bilancio;
 - vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - relazione sulla proposta di deliberazione del conto consuntivo o rendiconto della gestione;
 - referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;
 - verifiche di cassa;
 - attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le forme previste dal Regolamento;
 - altre eventuali funzioni attribuitegli dai Regolamenti Comunali.

4. Per esplicare le proprie funzioni l'organo di revisione è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità.
5. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso secondo le disposizioni vigenti.
6. Ciascun Revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni, decadenza o revoca dovuta ad inadempienza.

PARTE VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 57) REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 142/90.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere degli organi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno 30 giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria del Comune dandone pubblico avviso nelle forme previste dal Regolamento.
3. L'atto deliberativo che approva eventuali modifiche deve contenere allegato lo Statuto integralmente trascritto.